



Lodi, 16 luglio 2026

Al Dirigente
Della D.O. 3
Ing. Giovanni Ligi
Sede

Affidamento della redazione pratiche antincendio per archivio documenti rientrante nel progetto di riqualificazione spazi per uffici Agenzia delle Entrate in Piazzale Forni con opzione consegna SCIA VVF - CIG. BC53196A9F

RELAZIONE

Proposta di affidamento allo Studio di architettura Corrado Serafini di Milano

PREMESSA

Il sottoscritto, Arch. Roberto Munari, in qualità di funzionario in servizio presso la Direzione 3 e Responsabile unico del procedimento in oggetto nominato in base alle competenze attribuite al R.U.P. dall'art. 15 del D.Lgs. n.36/2023, relaziona e propone quanto contenuto nei seguenti paragrafi.

Considerato che:

1. si rende necessario affidare la redazione della SCIA antincendio per gli spazi destinati ad archivio documentale per portare avanti la progettazione a livello esecutivo per i lavori presso la DO3 sita in Piazzale Forni all'ex-linificio;
2. L'importo del servizio da svolgere risulta essere inferiore alla soglia di € 140.000,00
3. L'incarico sarà diviso in due tranches:
 - a) Redazione pratica di valutazione progetto e rispettivo protocollo presso il Comando VVF per l'attività 34.2.C per un importo di €. 6.600,00 oltre cassa e IVA al 22%;
 - b) opzione per presentazione al termine dei lavori, e per il rilascio del CPI da parte dei VVF di Lodi, per un importo di €. 3.400,00 oltre cassa e IVA al 22%;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1737 DEL 30/12/2025 all'OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE PORZIONE DI IMMOBILE P.LE FORNI N. 1. RIMODULAZIONE INCARICHI AFFIDATI CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1698 DEL 29/12/2023"

Rilevata la necessità di procedere con la Redazione della SCIA antincendio per gli spazi destinati ad archivio documentale per concludere la progettazione esecutiva per la ristrutturazione di una



porzione di immobile di proprietà comunale sito in P.le Forni n. 1 – Lodi, da destinare ad ampliamento della sede per gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Data la necessità di acquisire il progetto esecutivo, come stabilito nelle riunioni congiunte con la direzione dell'ufficio delle Entrate regionale, secondo un cronoprogramma comune, si è concordato con i progettisti incaricati della parte architettonica di procedere ad una celere stesura del PE completo.

Considerato che:

- l'importo del presente affidamento non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei servizi/forniture di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023 e smi;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 17 comma 1) del D.Lgs. 36/2023 il quale recita: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;
- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 che prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per servizi/forniture di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione appaltante;
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni



contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione appaltante;

- l'art. 62 comma 1 del D.lgs 36/2023 il quale dispone che le stazioni appaltanti fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
- i principi di maggiore economicità, concorrenza e snellimento dell'azione amministrativa in termini di efficacia ed efficienza e di rotazione di cui all'art.49 del comma 1 del D.Lgs. n.36/2023;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla Stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- l'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, il quale dispone che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- l'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, il quale prevede che, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- l'art. 3, comma 1, della L. n. 241/1990 e s.m.i. con il quale si enuncia un principio comune per gli atti amministrativi, ovvero: *"...Ogni provvedimento amministrativo...deve essere motivato...la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che*



hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria...";

- l'art. 225 c. 2 del D.lgs.36/2023 che prevede che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024.

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la Stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Evidenziato che:

Precisato che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in oggetto non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

che in data 01.07.2026, tramite la piattaforma telematica ARIA/SINTEL, è stata richiesta offerta per l'affidamento in oggetto allo Studio di architettura Corrado Serafini di Milano ;

Vista l'offerta ricevute in oggetto e visto il report della procedura generato dallo strumento telematico di negoziazione ARIA/SINTEL, in atti;

Rilevato che:

- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nel servizio risulta essere adeguato;
- ai sensi dell'articolo 11 commi 2 e 3 del d.lgs. 36/2023, l'operatore economico ha indicato che il contratto collettivo applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: artigiano;

Considerato che non sussiste la necessità di stipula contrattuale in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 72bis del vigente Regolamento dei contratti del Comune di Lodi;



Tutto quanto sopra relazionato, il Responsabile unico del progetto, attesta:

- che l'architettura Corrado Serafini di Milano, risulta iscritto all'albo professionale come da DUC allegato;
- l'acquisizione dell'autodichiarazione dello studio circa il possesso dei requisiti generali e tecnico-economici per contrarre con la P.A. come da documenti acquisiti in sede di procedura negoziata ed agli atti della Direzione Organizzativa 3;
- la regolarità contributiva Inarcassa in data 20.07.2026 allegate alla presente;
- l'insussistenza di conflitti di interesse con l'impresa individuata;
- la congruità dell'offerta presentata;
- che la sommatoria degli affidamenti allo stesso soggetto non supera le soglie individuate all'art. 50 c. 1 del D.Lgs. 36/2023;
- la disponibilità finanziaria;
- il rispetto del regolamento dei contratti;
- che ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. il lavoro non necessita della redazione del DUVRI;
- l'operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.;
- che di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 non trovano applicazione gli obblighi di tracciabilità per le società in house.
- l'acquisizione del CIG esposto in oggetto;

Stante quanto sopra esposto il Responsabile Unico del Progetto nel rispetto dei compiti attribuiti al R.U.P. dalla vigente normativa in materia, esprime il proprio parere tecnico favorevole e pertanto:

- a) considerato l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative al servizio di cui
- b) trattasti, propone l'affidamento e di affidare, per le ragioni esplicitate in premessa, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023, allo Studio di architettura Corrado Serafini di Milano – C.F. SRFCRD64C22H501C, con sede in Via Paolo Diacono 6, 20133 MILANO, PEC serafini.8126@oamilano.it, per un importo di € 6.600,00, oltre la cassa al 4% e l'IVA di Legge al 22%, per un totale complessivo di euro 8.374,08, fatte salve le risultanze della contabilità finale;
- c) garantisce il rispetto della normativa in materia di affidamento di contratti pubblici, nonché i principi di economicità del procedimento;
- d) la liquidazione dei corrispettivi dovuti alla ditta appaltatrice avverrà ad avvenuta verifica ed attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni ed a presentazione di regolare fattura previa verifica della regolarità contributiva.



Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Roberto Munari